



ISTITUTO OMNICOOMPRESIVO MUSICALE STATALE

Via Corridoni, 34/36 - 20122 Milano TEL 02/88440320-1-4 - FAX 02/88440328

Mail: MIIC8DE001@istruzione.it - PEC : MIIC8DE001@PEC.ISTRUZIONE.IT

- C.F. 80124970155 - www.istitutoomnicomprensivomusicale.it

Scuola Primaria "Cuoco – Sassi" Via Corridoni, 34/36 - Milano Scuola Secondaria 1° Grado "G. Verdi" Via Corridoni, 34/36 Milano
- Liceo Musicale Statale "G. Verdi" Via Conservatorio, 12 - Milano

LA VALUTAZIONE

SCUOLA PRIMARIA

ISTITUTO OMNICOOMPRESIVO MUSICALE di MILANO a.s. 2024 – 2025

INDICE

N R.	SEZIONI	RIFERIME NTI PAGINA
1	PREMESSA – VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO (quadro normativo di riferimento)	2
2	LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO	3, 4, 5, 6
3	LA VALUTAZIONE DI PROCESSO E DI PRODOTTO	7, 8, 9, 10
4	TIPOLOGIE DI VALUTAZIONE	11
5	TIPOLOGIE DI PROVE	12
6	VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NEL PRIMO CICLO – SCUOLA PRIMARIA	13, 14
7	STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE ESTERNA	15, 16
8	PROCESSI DI AUTOVALUTAZIONE	17
9	VALIDITA' ANNO SCOLASTICO – CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA	18
10	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE	19
11	VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI ESPRESSI IN GIUDIZI SINTETICI (rubriche valutative)	da pag. 20 a 114
12	DESCRIZIONE DEL PROCESSO E DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI	115, 116, 117, 118, 119, 120
13	VALUTAZIONE DELLE CLASSI PRIMA E SECONDA	121
14	VALUTAZIONE DELLA RELIGIONE CATTOLICA	122, 123
15	CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE	124

1. PREMESSA

LA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO

Quadro normativo di riferimento

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (D.M. 254/2012).

Ai sensi dell' articolo 1 del D.lgs n. 62 del 2017: *“La valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministero dell’istruzione”.*

Con il decreto legge n. 104 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 2020, il giudizio descrittivo si estende anche alla valutazione periodica degli apprendimenti.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 92 del 2019 sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di Educazione Civica, con riferimento alle relative Linee guida.

La valutazione della Scuola Primaria riguarda il comportamento e tutte le discipline con l'adozione di parametri istituzionali.

I Docenti validano i criteri che concorrono alla valutazione del comportamento degli studenti della Scuola di Base. D.lgs.n.62/2017 **Art. 2 comma 5:** *“La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1.*

Le recenti novità sulla valutazione della Scuola Primaria si inseriscono nel seguente quadro normativo:

- Legge n. 150 del 1 ottobre 2024 disciplina le modalità della valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni e delle alunne della Scuola Primaria e le modalità della valutazione del comportamento degli alunni della Scuola secondario di Primo Grado;
- Ordinanza Ministeriale n.3 del 9 gennaio 2025 dà ulteriori indicazioni in merito alla valutazione degli apprendimenti nella Scuola Primaria e la valutazione del comportamento nella scuola Secondaria di Primo Grado, in un'ottica di valutazione educativa e formativa;
- Circolare Ministeriale n.2867 sulla valutazione del 23 gennaio 2025, si forniscono indicazioni utili al fine di definire i criteri di valutazione da inserire nel PTOF in coerenza con le novità introdotte dalla normativa.

Il 1° ottobre del 2024 è entrata in vigore la Legge n. 150 che, insieme all'Ordinanza Ministeriale del 10 gennaio 2025, segna il passaggio a un nuovo sistema di valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella Scuola Primaria, attraverso l'introduzione dei giudizi sintetici **Ottimo, Distinto, Buono, Discreto, Sufficiente, Non sufficiente** e sarà riferita a ciascuna disciplina di studio.

Viene abrogato così l'articolo 1 del Decreto Legge n. 22 dell'8 aprile 2020 secondo cui la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni della Scuola Primaria doveva essere espresso attraverso un giudizio descrittivo riferito a diversi livelli di apprendimento.

2. LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Per la **valutazione del comportamento** gli **indicatori** stabiliti dal Collegio docenti sono i seguenti:

A. IDENTITA' PERSONALE E RESPONSABILITA'

- ⇒ Cura della persona e degli strumenti di lavoro
- ⇒ Consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti
- ⇒ Assunzione di doveri e responsabilità individuali

B. CONVIVENZA CIVILE

- Relazione con i docenti e il personale della scuola
- Osservanza delle regole di classe e di istituto
- Interazione con i compagni nel rispetto delle loro caratteristiche
- Rispetto degli arredi e degli ambienti scolastici

C. PARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA

- Interesse verso le materie di studio e motivazione all'apprendimento
- Contributo all'apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive
- Gestione di situazioni conflittuali e attivazione di strategie risolutive

D. AUTONOMIA E METODO DI STUDIO

- Puntualità nell'assolvere a doveri e compiti
- Costanza nel perseguire un obiettivo di tipo scolastico
- Capacità di gestire autonomamente il momento dell'esecuzione e della riflessione necessarie all'apprendimento
- Utilizzo degli strumenti e dei sussidi didattici in relazione allo scopo

INDICATORI	DESCRITTORI	GIUDIZIO
Identità personale e responsabilità	Ha sempre cura della propria persona e degli strumenti di lavoro	E S E M P L A R E
	E' pienamente consapevole delle proprie potenzialità e dei propri limiti.	
	Assume sempre doveri e responsabilità individuali.	
Convivenza civile	La relazione con i docenti e il personale della scuola è sempre corretta e responsabile	
	E' scrupoloso/a nell'osservare le regole di classe e d'istituto.	
	Con i compagni agisce sempre nel rispetto delle loro peculiarità e caratteristiche.	
	Ha costante cura degli arredi e degli spazi scolastici.	
Partecipazione alla vita scolastica	Dimostra vivo interesse verso le materie di studio.	
	Offre un contributo costruttivo all'apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive.	
	Sa gestire momenti di conflittualità e sa agire capacità di risoluzione.	
Autonomia e metodo di studio	E' sempre puntuale nell'assolvere a doveri e compiti.	
	Persegue con costanza e con successo gli obiettivi scolastici.	
	Sa gestire in autonomia e con ordine l'esecuzione dei compiti.	
	Utilizza gli strumenti didattici in modo attivo e corretto sempre in relazione allo scopo.	

INDICATORI	DESCRITTORI	GIUDIZIO
Identità personale e responsabilità	Ha cura della propria persona e degli strumenti di lavoro.	P I E N A M E N T E A D E G U A T O
	E' consapevole delle proprie potenzialità e dei propri limiti.	
	Assume sempre doveri e responsabilità individuali.	
Convivenza civile	La relazione con i docenti e il personale della scuola è sempre corretta.	
	E' puntuale nell'osservare le regole di classe e d'istituto.	
	Con i compagni agisce nel rispetto delle loro peculiarità e caratteristiche.	
	Ha cura degli arredi e degli spazi scolastici.	
Partecipazione alla vita scolastica	Dimostra interesse verso le materie di studio.	
	Offre un contributo attivo all'apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive.	
	Sa gestire momenti di conflittualità.	
Autonomia e metodo di studio	E' puntuale nell'assolvere a doveri e compiti.	
	Persegue con costanza gli obiettivi scolastici.	
	Sa gestire con buona autonomia l'esecuzione dei compiti.	

	Utilizza gli strumenti didattici in modo corretto in relazione allo scopo.	
--	--	--

Identità personale e responsabilità	Ha cura della propria persona e degli strumenti di lavoro.	A D E G U A T O
	Riflette sulle proprie potenzialità e sui propri limiti.	
	Riconosce doveri e responsabilità individuali.	
Convivenza civile	La relazione con i docenti e il personale della scuola è corretta.	
	Osserva in modo sufficientemente adeguato le regole di classe e d'istituto.	
	A volte fatica a comprendere i diversi punti di vista dei compagni.	
	Ha adeguata cura degli arredi e degli spazi scolastici.	
Partecipazione alla vita scolastica	Dimostra interesse soprattutto verso alcune materie di studio.	
	Contribuisce alla vita scolastica in modo sufficientemente attivo.	
	Gestisce momenti di conflittualità con qualche difficoltà.	
Autonomia e metodo di studio	Non è sempre puntuale nell'assolvere a doveri e compiti.	
	Persegue con sufficiente costanza gli obiettivi scolastici.	
	A volte necessita di aiuto nell'esecuzione dei compiti.	
	Utilizza gli strumenti didattici in modo prevalentemente corretto.	

	Ha parziale cura della propria persona e degli strumenti di lavoro.	
Identità personale e responsabilità	Non sempre riflette sulle proprie potenzialità e sui propri limiti.	P A R Z I A L M E N T E A D E G U A T O
	Riconosce doveri e responsabilità individuali, ma non sempre si adegua	
Convivenza civile	La relazione con i docenti e il personale della scuola non è sempre corretta.	
	Osserva in modo non sempre adeguato le regole di classe e d'istituto.	
	Fatica a comprendere i diversi punti di vista dei compagni.	
	Ha parziale cura degli arredi e degli spazi scolastici.	
Partecipazione alla vita scolastica	Dimostra limitato interesse verso le materie di studio.	
	Contribuisce in modo parziale alla vita di classe.	
	Gestisce momenti di conflittualità con difficoltà.	
Autonomia e metodo di studio	Non è puntuale nell'assolvere a doveri e compiti.	
	Persegue con poca costanza gli obiettivi scolastici.	
	Quasi sempre necessita di aiuto nell'esecuzione dei compiti.	
	Utilizza gli strumenti didattici in modo parziale e non sempre corretto.	

Identità personale e responsabilità	Non ha cura della propria persona e degli strumenti di lavoro.	N O N A D E G U A T O
	Non riflette sulle proprie potenzialità e sui propri limiti.	
	Non riconosce doveri e responsabilità individuali.	
Convivenza civile	La relazione con i docenti e il personale della scuola non è corretta.	
	Osserva in modo non adeguato le regole di classe e d'istituto.	
	Non riesce a comprendere i diversi punti di vista dei compagni.	
	Non ha cura degli arredi e degli spazi scolastici.	
Partecipazione alla vita scolastica	Dimostra sporadico interesse verso le materie di studio.	
	Non contribuisce in modo costruttivo alla vita di classe	
	Non sa gestire momenti di conflittualità.	
Autonomia e metodo di studio	Non è puntuale mai puntuale nell'assolvere a doveri e compiti.	
	Non persegue con costanza gli obiettivi scolastici.	
	Necessita di costante aiuto nell'esecuzione dei compiti.	
	Utilizza gli strumenti didattici in modo scorretto.	

3. LA VALUTAZIONE DI PROCESSO E DI PRODOTTO

QUADRO DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017

Art. 2

(Valutazione nel primo ciclo)

La valutazione periodica e finale degli alunni è compito:

- dei **docenti** della classe, **titolari degli insegnamenti delle discipline** comprese nei Piani di Studio Nazionali.

3. La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.

- dei **docenti** anche di **altro ordine e grado scolastico**, che svolgono attività e insegnamenti finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa.

I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.

- dei **docenti di sostegno** che, in quanto titolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni.

6. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più' docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.

- dei **docenti** che insegnano **Religione Cattolica** e di quelli incaricati dell'**insegnamento di attività alternative**, i quali partecipano alla valutazione periodica e finale limitatamente agli alunni che si avvalgono dell'insegnamento di tale disciplina. Tale valutazione viene espressa mediante una speciale nota da allegare al documento di valutazione riguardante l'interesse e il profitto dell'alunno.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

Art. 11

(Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento)

- 1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.*
- 2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.*
- 3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.*
- 4. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.*

La verifica e la valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali è correlata al piano didattico predisposto.

In relazione ad una programmazione per obiettivi individualizzati, si stabiliscono prove di verifica equipollenti e/o differenziate (vd. P.E.I. di riferimento).

In caso di Piano Didattico Personalizzato per Disturbi Specifici dell'Apprendimento o di alunni con disturbo emozionale o in situazione di disagio sociale vengono predisposte prove che prevedono gli strumenti compensativi e le misure dispensative delineate nel Piano. Per la valutazione si utilizzano voti espressi in decimi.

9. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.

10. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

Sussiste una stretta relazione tra verifica, valutazione ed i momenti che caratterizzano i sistemi e i processi formativi comuni alla classe di appartenenza.

La verifica e la valutazione investono due fronti:

- l'intervento educativo in riferimento al Quadro Funzionale in tutte le sue articolazioni;

- l'intervento didattico in riferimento all'area degli apprendimenti.

Il punto di partenza sono gli obiettivi prefissati attraverso un'attenta osservazione periodica (iniziale, quadrimestrale e finale) che evidenzia l'efficacia delle strategie attivate e ne rivela il successo o l'insuccesso.

In sede di bilancio si valorizzano quei fattori che hanno condizionato l'eventuale esito positivo dell'intervento o si ricercano le cause dell'insuccesso per poter interpretare nuovi percorsi formativi.

Articolo 1
(Definizioni)

1. La presente ordinanza disciplina le modalità della valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni della scuola primaria e le modalità della valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado.
2. Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:
 1. a) Ministro dell'istruzione e del merito: Ministro;
 2. b) Ministero dell'istruzione e del merito: Ministero;
 3. c) Legge 1° ottobre 2024, n. 150: Legge;
 4. d) Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62: Decreto valutazione;
 5. e) Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione: Indicazioni Nazionali.

Articolo 2
(Finalità della valutazione degli apprendimenti della scuola primaria)

1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni, ha finalità formativa ed educativa, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze, concorrendo al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo.
2. La valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria concorre, insieme alla valutazione del processo formativo, alla maturazione progressiva dei traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni Nazionali ed è coerente con gli obiettivi di apprendimento declinati nel curricolo di istituto.

Articolo 3
(Modalità di valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, salvo quanto stabilito dall'articolo 7, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l'insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.
2. I giudizi sintetici, da riportare nel documento di valutazione per ciascuna disciplina del curricolo, ivi compreso l'insegnamento dell'educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono, in ordine decrescente:
 1. a) ottimo
 2. b) distinto
 3. c) buono
 4. d) discreto
 5. e) sufficiente
 6. f) non sufficiente
3. Le istituzioni scolastiche possono riportare nel documento di valutazione i principali obiettivi di apprendimento previsti dal curricolo di istituto per ciascuna disciplina.
4. Al fine di garantire efficacia comunicativa, trasparenza e tempestività della valutazione del percorso scolastico, le istituzioni scolastiche adottano modalità di interrelazione con le famiglie, eventualmente attraverso l'uso del registro elettronico, curando le necessarie interlocuzioni tra insegnanti e famiglie.
5. La valutazione in itinere resta espressa nelle forme che il docente ritiene opportune e che restituiscano agli alunni, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa, come previsto dall'articolo 1, comma 2 del Decreto valutazione.
6. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia didattica di cui all'articolo 4, comma 4 del DPR n. 275/1999, elaborano i criteri di valutazione, da inserire nel Piano triennale dell'offerta formativa, declinando, altresì, per ciascun anno di corso e per ogni disciplina del curricolo la descrizione dei livelli di apprendimento correlati ai giudizi sintetici riportati nell'Allegato A alla presente ordinanza.

7. La valutazione del comportamento è espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5 del Decreto di valutazione.
8. La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, e dell'insegnamento della religione cattolica o dell'attività alternativa sono disciplinati dall'articolo 2, commi 3 e 7 del Decreto valutazione.

Articolo 4

(Valutazione degli apprendimenti degli alunni della scuola primaria con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento)

1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato predisposto ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
2. La valutazione degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

Articolo 5

(Valutazione del comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, salvo quanto stabilito dall'articolo 7, la valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado è espressa con voto in decimi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 5 del Decreto valutazione, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
2. Il voto attribuito al comportamento degli alunni in sede di scrutinio finale è riferito all'intero anno scolastico.
3. In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato per gli alunni a cui è attribuito un voto di comportamento inferiore a sei decimi.

Articolo 6

(Province autonome di Trento e Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia di valutazione alle Province autonome di Trento e Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Articolo 7

(Norme transitorie)

1. In via transitoria, per l'anno scolastico 2024/2025, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di adeguare i criteri di valutazione, i registri elettronici e i documenti di valutazione per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado, nonché per fornire opportuna informazione alle famiglie degli alunni, le disposizioni della presente ordinanza si applicano a partire dall'ultimo periodo in cui è suddiviso l'anno scolastico, in base a quanto stabilito dalle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
2. Parimenti, a partire dall'ultimo periodo stabilito da ciascuna istituzione scolastica cessano di produrre effetti le disposizioni dell'ordinanza ministeriale 4 dicembre 2020, n. 172.

4. TIPOLOGIE DI VALUTAZIONE

Per la **Scuola Primaria** la **valutazione periodica e annuale** tiene conto, oltre che dei risultati delle singole prove oggettive, interrogazioni, esercitazioni, libere elaborazioni, anche dell'aspetto formativo nella scuola di base, dei percorsi di apprendimento e dei progressi ottenuti da ciascun alunno/a rispetto alla situazione iniziale e alla maturazione globalmente raggiunta.

Si articola in diversificati momenti peculiari per il confronto degli Esiti interni, oltre per quelli Nazionali esterni.

- **Valutazione diagnostica o iniziale**, utile ad individuare i requisiti di base necessari per affrontare un compito di apprendimento.

Strumenti a tal fine sono: osservazioni sistematiche e non, prove semi-strutturate e prove comuni di ingresso (concordate per classi parallele), valide ad accertare il possesso dei prerequisiti.

- **Valutazione formativa o in itinere**, finalizzata a cogliere informazioni analitiche e continue sul processo di apprendimento.

Favorisce l'autovalutazione da parte degli studenti e fornisce ai docenti indicazioni per attivare eventuali correttivi all'azione didattica o predisporre interventi di recupero e/o di potenziamento.

- **Valutazione periodica**: può essere intermedia (quadrimestrale) e annuale (finale) necessaria ad un bilancio consuntivo degli apprendimenti degli alunni/e e delle competenze acquisite a livello di maturazione culturale e personale mediante un giudizio analitico.

Svolge una funzione comunicativa non solo per l'alunno/a ma anche per le famiglie (Legge n.169/2008).

- **Valutazione sommativa o finale** effettuata alla fine di ciascun quadrimestre e/o al termine dell'intervento formativo per accertare in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi di apprendimento ed esprimere un giudizio sul livello di maturazione dell'alunno, considerando sia le condizioni di partenza sia i traguardi attesi.

- **Valutazione orientativa**: favorisce un'accurata conoscenza di sé in vista delle scelte future.

- **Valutazione formativa (prima e seconda classe)**, effettuata alla fine di ciascun quadrimestre e redatta in forma narrativa, pone il bambino al centro del proprio percorso di apprendimento, sottolineando i punti di forza e di debolezza, nonché le possibilità di miglioramento offerte dal percorso scolastico.

La valutazione scolastica si attua sistematicamente durante l'anno scolastico attraverso prove di verifica variamente strutturate e alla fine dei Quadrimestri con gli scrutini.

5. TIPOLOGIE DI PROVE

Nella Scuola Primaria le **PROVE DI VERIFICA** riguardano osservazioni sistematiche dei comportamenti, attività fisiche e psicomotorie, rappresentazioni grafiche, esercitazioni individuali o di gruppo ed in genere esse vengono effettuate alla fine di percorsi d'apprendimento presi in esame.

FUNZIONI DELLE VERIFICHE

Le **verifiche** sono una rilevazione il più possibile oggettiva e quantitativamente misurabile delle conoscenze e delle abilità acquisite dall'alunno.

Le verifiche sono strumenti indispensabili:

- all'allievo per prendere consapevolezza delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite, ma anche delle eventuali difficoltà in ordine al percorso acquisito;
- al docente per identificare gli esiti del suo insegnamento, in vista di una ri-progettazione delle metodologie didattiche e degli obiettivi.

STRUMENTI DI VERIFICA INTERNA

Le **prove oggettive**, effettuate al termine di ogni percorso didattico, comuni in ogni interclasse, vengono definite nelle riunioni settimanali per disciplina, nelle riunioni mensili di team, nelle interclassi tecniche; si stabiliscono a priori le modalità di correzione, i tempi, le strategie di somministrazione.

Tipologia delle prove:

Orale

- colloqui
- interrogazioni: libere, a domanda

Scritta:

- risposta: multipla, aperta, chiusa
- vero /falso

Prove comuni standardizzate al termine di ciascun quadrimestre

- questionari
- prove soggettive/oggettive

Elaborazioni testuali:

per valutare competenza ideativa e testuale, competenza sintattica, competenza semantica, competenza tecnica, errori ortografici.

Prove pratiche

6. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NEL PRIMO CICLO - SCUOLA PRIMARIA

Assumendo una preminente azione formativa, di accompagnamento e di stimolo al miglioramento continuo, la **valutazione** implica il rispetto dei tempi nell'assicurare agli studenti e alle famiglie un' **informazione tempestiva e trasparente** sui criteri e sui risultati delle rilevazioni effettuate nei diversi momenti del percorso scolastico, promuovendone la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni.

Nota MIUR 10 ottobre 2017 prot. n.1865

“Al fine di garantire equità e trasparenza, il collegio dei docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici, al pari delle modalità e dei tempi della comunicazione alle famiglie. In particolare, considerata la funzione formativa di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo, il collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento (ad esempio definendo descrittori, rubriche di valutazione, ecc.).”

Affinché la valutazione dell'apprendimento risulti efficace, trasparente e tempestiva (comma 2 art.1 DPR 122/09), il Collegio Docenti si impegna a garantire alcune condizioni:

- informare preventivamente gli alunni della finalità e della tipologia della prova che dovranno sostenere;
- stabilire quali obiettivi si intendono verificare e codificare gli esercizi rispettando livelli di graduale difficoltà;
- esplicitare i criteri di correzione relativi alle prove di verifica;
- promuovere processi di valutazione e di autovalutazione degli studenti;
- esplicitare la valutazione assegnata nelle prove orali e pratiche;
- restituire le prove corrette entro 10 gg. dalla somministrazione e comunque prima delle valutazioni intermedie, affinché la valutazione sia funzionale all'apprendimento;
- evitare di effettuare più prove nella stessa giornata;
- predisporre prove equivalenti per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, nel rispetto delle condizioni dichiarate nella documentazione personale di riferimento (P.E.I. o P.D.P.).

Circolare Ministeriale del 23 gennaio 2025

Le nuove disposizioni intervengono sulla valutazione periodica e finale degli apprendimenti riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curriculum, ivi compreso l'insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sostituendo i giudizi descrittivi con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti. Per esigenze di chiarezza ed efficacia comunicativa nei confronti dei genitori e degli alunni, i giudizi sintetici da riportare nel documento di valutazione sono individuati dall'ordinanza in una scala decrescente di sei livelli - Ottimo, Distinto, Buono, Discreto, Sufficiente, Non sufficiente. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 del d.lgs. 62/2017 per l'ammissione alla classe successiva o alla prima classe di scuola secondaria di primo grado. Si ricorda che la non ammissione è disposta all'unanimità dai docenti della classe solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti. In ogni caso, tenuto conto del valore formativo della valutazione, la scuola provvede a segnalare tempestivamente e opportunamente alle famiglie degli alunni le specifiche strategie per il miglioramento degli apprendimenti che adotta nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, anche per personalizzare i percorsi e far emergere i talenti di ciascuno.

Al fine di rendere chiara, trasparente e comprensibile la valutazione degli apprendimenti, l'Allegato A all'ordinanza descrive i sei giudizi sintetici, tenendo in considerazione diverse aree, quali *la padronanza e l'utilizzo dei contenuti disciplinari, delle abilità e delle competenze maturate, l'uso del linguaggio specifico, l'autonomia e la continuità nello svolgimento delle attività anche in relazione al grado di difficoltà delle stesse, la capacità di espressione e rielaborazione personale*. Spetta a ciascuna istituzione scolastica, a norma di quanto previsto dall'articolo 4 del DPR 275/1999, declinare tali descrizioni per ciascuna disciplina e anno di corso (es. attraverso griglie, tabelle e rubriche di valutazione), tenendo a riferimento le

Indicazioni nazionali per il curricolo vigenti e i curricoli di istituto inseriti nei Piani triennali dell'offerta formativa. Pertanto, il collegio dei docenti, in coerenza con le suddette novità, delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici.

7. STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE ESTERNA

Decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017

Articolo 4

(Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria)

1. *“L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), nell’ambito della promozione delle attività di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta di scuola primaria, come previsto dall’articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, ad eccezione della rilevazione di inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta”.*
1. *“Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell’efficacia della azione didattica”.*
2. *“Per la rilevazione di inglese, l’INVALSI predispone prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue”.*

La valutazione esterna della scuola si inserisce nel più ampio contesto normativo determinato dall’emanazione del Regolamento sul Sistema nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione (DPR n. 80/2013) e dai successivi provvedimenti attuativi, in cui si ribadisce che il Sistema Nazionale di Valutazione valuta l’efficienza e l’efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione (DPR n. 80/2013).

La valutazione è finalizzata al miglioramento della qualità dell’offerta formativa e degli apprendimenti ed è particolarmente indirizzata a:

- riduzione della **dispersione scolastica** e dell’**insuccesso** scolastico;
- diminuzione delle **differenze tra scuole e aree geografiche** nei livelli di apprendimento degli studenti;
- rafforzamento delle **competenze** di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza;
- valorizzazione degli **esiti a distanza** degli studenti con attenzione all’università e al lavoro.

Il procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche, delineato nel decreto istitutivo del SNV, si sviluppa nelle seguenti fasi:

- **autovalutazione;**
- **elaborazione** di un rapporto di autovalutazione e **formulazione** di un piano di miglioramento;
- **valutazione esterna** mediante **visite** dei nuclei di valutazione esterna e **ridefinizione dei piani di miglioramento;**
- **azioni di miglioramento** cioè **attuazione** da parte delle istituzioni scolastiche degli interventi migliorativi;
- **rendicontazione sociale** e **pubblicazione** dei risultati raggiunti.

La diversificazione dei compiti, tra i soggetti vede l'attribuzione:

- a **Invalsi** del coordinamento funzionale dell'S.N.V., che distribuisce alle singole istituzioni scolastiche gli strumenti necessari alla procedura di valutazione ed è competente a definirne gli indicatori; cura la selezione, la formazione e l'inserimento degli esperti dei nuclei per la valutazione esterna delle scuole;
- a **SNV (Sistema Nazionale di Valutazione)** della definizione e attuazione dei piani di miglioramento della qualità dell'offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti degli studenti; cura il sostegno ai processi d'innovazione tesi al miglioramento della didattica sulle nuove tecnologie, con interventi di consulenza e formazione in servizio del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario e dei dirigenti scolastici, anche sulla base di specifiche richieste delle istituzioni scolastiche.
- Il **contingente ispettivo** concorre a realizzare gli obiettivi dell' SNV partecipando ai nuclei di valutazione esterna.

Si osserva l'**utilità di monitorare con regolarità il sistema per promuoverne una migliore efficacia interna.**

L'articolo 4 del decreto legislativo n. 62/2017 conferma la presenza della **PROVA D'ITALIANO E MATEMATICA** nelle classi II e V primaria e introduce, solo nella classe quinta, una **PROVA DI INGLESE** sulle abilità di comprensione e ISO della lingua, coerente con il **QCER, Quadro Comune Europeo di Riferimento delle lingue** (comma 4). Inoltre, il comma 3 dell'articolo 4 stabilisce che le prove INVALSI costituiscono attività ordinaria d'istituto.

La prova INVALSI di inglese per l'ultimo anno della scuola primaria è finalizzata ad accertare il livello di ogni alunna e alunno rispetto alle abilità di comprensione di un testo letto o ascoltato e di uso della lingua, coerente con il QCER.

Il livello di riferimento del QCER è **A1**, con particolare riguardo alla comprensione della lingua scritta e orale e alle prime forme di uso, puntando principalmente su aspetti non formali della lingua.

La prova è somministrata in modalità cartacea tradizionale in una giornata diversa dalle due previste per le prove di italiano e matematica, comunque sempre all'inizio del mese di maggio. Si articola principalmente nella lettura di un testo scritto e nell'ascolto di un brano in lingua originale di livello A1, la cui riproduzione audio è fornita alle scuole in diversi formati, scelti tra i più comuni e di più facile uso.

8. PROCESSI DI AUTOVALUTAZIONE

Oltre che al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», la valutazione concorre, con la sua finalità formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai **processi di autovalutazione degli alunni medesimi**.

Parallelamente alla sua valutazione, quindi, il docente orienta i suoi alunni all'autovalutazione ponendosi nel modo più costruttivo per stimolarne le capacità di diagnosi e di impegno nell'individuare le cause degli insuccessi e adottare strategie coerenti con il miglioramento.

Ciascuno deve essere stimolato ad acquisire consapevolezza nei processi cognitivi di autoregolazione e di autogestione nell'apprendimento e nello studio (meta-cognizione).

L'autovalutazione deve risultare quindi un momento formativo vissuto con positività dall'alunno in relazione a tutto il proprio "ambiente" personale, di vita e di apprendimento per *imparare a saper essere*, quindi a:

- *saper accettare il giudizio sulla propria prestazione;*
- *saper tollerare la valenza giudicante di questa operazione senza mettere in crisi la propria identità, la propria autostima ed il proprio senso di auto-efficacia;*
- *saper separare il giudizio sulla prestazione dal giudizio sulla propria persona ("io non sono il compito che ho svolto");*
- *saper relativizzare una prestazione isolandola da altre dello stesso o di altro tipo ("non sono stato bravo questa volta, ma lo sono stato in passato e lo posso essere in futuro");*
- *saper accettare il giudizio sulla propria competenza in una concezione dinamica ("non sono ancora competente, ma posso esserlo o esserlo meglio in futuro");*
- *rispetto allo stesso ambito ("non so leggere poesie, so leggere meglio romanzi") o ad ambiti diversi ("non sono tanto bravo nel parlare ma lo sono di più nello scrivere").*

9. VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Art. 3 - Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria

1. *“Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.*
1. *Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.*
1. *I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione”.*

(d.lgs. n.62/2017)

Il ruolo del Team Docenti è decisivo perché l'accertamento del livello di preparazione e il giudizio di ammissione alla classe successiva siano coerenti.

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola primaria. L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

La non ammissione è comunque possibile dopo che siano stati adottati e documentati interventi di recupero/sostegno che non abbiano dato risultati produttivi.